



SINDACATO ITALIANO LAVORATORI FINANZIARI
SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE

Prot. n. 224/2025 del 18.12.2025

**AL COMANDO GENERALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA
VI Reparto – Ufficio R.O.R.A.S.
rm0011577p@pec.gdf.it**

Oggetto: richiesta tavolo tecnico per analizzare problematiche comparto sanitario Pe.I.S.A.F.

1. Il Comparto Sanitario Pe.I.S.A.F. del Corpo trova origine nelle indicazioni del Comando Generale – Direzione di Sanità e disciplinato dalla Circolare del I Reparto – Ufficio Reclutamento e Addestramento del Comando Generale n. 123000 del 09 dicembre 2005, aggiornata con atto di approvazione n. 4055 del 10.01.2022, recante le “*Norme generali e particolari sull’addestramento nella Guardia di Finanza*”, dove vengono identificate le figure professionali sanitarie che caratterizzano l’attività istituzionale del Corpo (cfr. pag. 85 e allegato n. 19 della Circolare de qua).
2. Nel 2018 la Legge Lorenzin (Legge 11 gennaio 2018, n. 3) ha introdotto il riconoscimento di nuove figure professionali sanitarie e ha riformato il sistema degli Ordini professionali, nonostante ciò questa innovazione non ha trovato ancora applicazione all’interno del Corpo. Confrontando infatti l’elenco delle professioni sanitarie dal sito istituzionale del Ministero della Salute¹ con l’allegato n.19 della Circolare 123000/2005 possiamo constatare che da 30 professioni sanitarie solo 17 sono riconosciute come specializzazioni all’interno del Corpo.

L’elenco di tali specializzazioni è infatti riferibile alle professioni sanitarie della L. 10 Agosto 2000 n. 251 e ai successivi provvedimenti attuativi² e risulta anacronistico alla luce degli aggiornamenti normativi precedentemente riportati (la specializzazione Aiutante di Sanità/Infermiere generico non ha paritetico nel mondo civile³ e l’odontotecnico non prevede Titoli Accademici ma solamente una Scuola Professionale).

Ciò è anche conseguenza del fatto che le professioni sanitarie il cui titolo di studio abilitante è una Laurea Specialistica e/o una Laurea Magistrale (Farmacista, Medico Chirurgo, Odontoiatra, Veterinario, Biologo, Fisico, Chimico e Psicologo) non hanno una

¹<http://www.salute.gov.it/portale/professionisanitarie/dettaglioContenutiProfessionisanitarie.jsp?lingua=italiano&id=808&area=professioni-sanitarie&menu=vuoto&tab=1>

² A cui si riconducono i monitoraggi del GOGEGUARFI SANITA’ relativi al personale in possesso di titoli di studio abilitanti le professioni sanitarie con foglio nr. 226312/14 del 05 agosto 2014 e il censimento del personale in possesso di una delle Spe.Qu.Ab sanitarie previste dalla Circolare 123000 del I Reparto e la loro posizione in merito all’iscrizione ai rispettivi albi professionali con foglio nr. 320113/2019 del 11 novembre 2019.

³ La specializzazione Aiutante di Sanità è stata abrogata anche all’interno dell’Esercito Italiano con la Circolare 6003 Specializzazioni, incarichi principali e posizioni organiche dei Graduati e dei militari di truppa, Ed, 2018.

specifica specializzazione all'interno del Corpo per il ruolo Pe.I.S.A.F., mentre alcune di queste figure professionali vengono incorporate solamente come Ufficiali del Ruolo T.L.A. mediante appositi concorsi.

In virtù di tali premesse, nell'ottica di un'applicazione strategica e operativa delle competenze sanitarie già in possesso dei militari in forza al Corpo e per una mirata selezione nei nuovi arruolamenti, si avanzano alcune proposte che potrebbero apportare notevoli miglioramenti in termini di condizioni, efficienza e valorizzazione del Comparto Sanitario:

a) Aggiornamento della Circolare 123000/2005 e delle relative Spe.Qu.Ab. del Comparto Sanitario.

Le attuali disposizioni del Comando Generale prevedono la possibilità per i militari del ruolo I.S.A.F. di ottenere solamente 13 specializzazioni Sanitarie (Allegato n. 19 Circolare 123000/2005)⁴ quando ad oggi il Ministero della Salute ne riconosce ben 30. Ne consegue che militari in possesso di lauree sanitarie riconosciute dal Ministero della Salute non troverebbero la possibilità né di ottenere la relativa Specializzazione, né di poter essere impiegati "ufficialmente" all'interno del Corpo con mansioni sanitarie e/o assistenziali⁵.

Pur tuttavia, tali militari verrebbero comunque impiegati in attività legate al Comparto Sanitario/Assistenziale ma senza alcun riconoscimento della propria professionalità. L'aggiornamento delle relative Spe.Qu.Ab. del Comparto Sanitario con le figure professionali sanitarie riconosciute dalla Legge Lorenzin rappresenterebbe per i militari la possibilità di vedersi riconoscere un periodo di studi e le proprie professionalità e per l'Amministrazione un'opportunità per migliorare le competenze tecniche, tutelare meglio la salute dei propri militari, aumentare l'efficacia delle operazioni di contrasto alle frodi sanitarie oltre ad ampliare il proprio ruolo strategico nella lotta alle irregolarità sanitarie e ai reati economici connessi.

b) Istituzione del comparto Sanitario per il personale I.S.A.F.

Attualmente il personale sanitario del Pe.I.S.A.F. non è riconosciuto come comparto distinto (così come avviene per il personale aeronavale, cinofili, ATPI, SAGF etc.), ma viene trattato alla stregua del resto del personale del contingente ordinario, con conseguente equiparazione nell'ambito delle varie procedure amministrative come trasferimenti e avanzamenti.

Le maggiori criticità si riscontrano nelle modalità di trasferimento quando, pur essendo specializzati, vengono inquadrati come il personale ordinario ma essendo soggetti a parere dell'organo tecnico e non potendo verificare le effettive vacanze

⁴ Ulteriore discrasia si ritrova nel fatto che, come da allegato 8 della Circolare n. 2727/1240/Ord datata 08 gennaio 2025 del Comando generale – I Reparto – Ufficio Personale Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanziari rubricata "disposizioni in tema di Piano Nazionale degli Impieghi *per bandi* – anno 2025" le Spe.Qu.Ab., nella citata circolare ci sarebbe un'ulteriore Specializzazione Sanitaria identificata come "Tecnico sanitario laboratorio analisi" che non si ritrova nella Circolare 123000/14.

⁵ Farmacista, Medico Chirurgo, Odontoiatra, Veterinario, Biologo, Fisico, Chimico, Psicologo, Ostetrica, Tecnico Ortopedico, Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusionazione Cardiovascolare, Podologo, Terapista della Neuropsicomotricità dell'Età Evolutiva, tecnico della Riabilitazione Psichiatrica, terapista Occupazionale, Educatore Professionale, Assistente Sanitario.

organiche dei Reparti sanitari a cui ambiscono, i trasferimenti risultano estremamente complessi e, talvolta impossibili.

c) Indennità connessa al rischio personale impiegato in strutture Sanitarie del Corpo.

Il personale del Corpo in servizio presso le Strutture Sanitarie del Corpo, pur svolgendo compiti complessi e di grande responsabilità, non beneficia se non di un'inadeguata indennità di rischio (che in alcuni Reparti del Corpo non viene neppure corrisposta a causa di un'ingiusta interpretazione della circolare di riferimento⁶). Si chiede quindi l'introduzione di nuove indennità accessorie specifiche per il personale sanitario e la rivalutazione dell'indennità di rischio per il personale impiegato in Strutture Sanitarie – Poliambulatori – Infermerie del Corpo.

d) Riconoscimento di punteggi aggiuntivi per i trasferimenti.

Il personale Sanitario che concorre per i trasferimenti oltre ad non avere una distinta graduatoria e pur essendo vincolati dal periodo minimo di effettivo impiego, non avrebbe nemmeno riconosciuto un punteggio aggiuntivo per ogni anno di effettivo impiego prestato nella Spe.Qu.Ab. alla stregua di altre specializzazioni, Qualifiche ed Abilitazioni.

A mero titolo di esempio si prende in considerazione che 'L'addetto al governo e mantenimento cani" (abilitazione che si ottiene frequentando un corso interno presso la sede del Centro di Addestramento e Allevamento Cani di Castiglione del Lago con una durata di 14 giorni) conferisce⁷ ben 20 punti aggiuntivi ogni anno di effettivo impiego mentre la Specializzazione di "Infermiere Professionale"⁸ il cui principale requisito è il possesso di una Laurea di Primo Livello e la contestuale Iscrizione all'Ordine Professionale, non comporterebbe nessun punteggio aggiuntivo ma solamente un vincolo di impiego di 10 anni.

e) Riconoscimento punteggio Laurea professioni Sanitarie per Concorsi interni ruolo Ispettori e Sovrintendenti.

Attualmente coloro che possiedono una laurea triennale e/o magistrale in Professioni Sanitarie non possono partecipare ai concorsi interni per il Ruolo Ispettori in quanto viene richiesto⁹ il possesso di "una laurea triennale in discipline economico-giuridiche (elenco in allegato 2) rilasciate da Università statali o legalmente riconosciute" pur essendo stato previsto un "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 10 marescialli allievi per il potenziamento del Servizio sanitario del Corpo della Guardia di Finanza per l'anno 2023"¹⁰ dove principale requisito per l'accesso era una Laurea Triennale in Infermieristica

⁶ Compendio "Trattamento economico accessorio del personale" del Comando Generale – IV Reparto – Affari Giuridici e Legislativi – Ufficio Trattamento Economico (Ed. 2020) prot. 181845/2020 datata 16/07/2020 – TITOLO V Capitolo 2, Tabella "A", Gruppo V, n. 9.

⁷ Come da allegato 20 della Circolare n. 2727/1240/Ord datata 08 gennaio 2025 del Comando generale – I Reparto – Ufficio Personale Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanziari rubricata "disposizioni in tema di Piano Nazionale degli Impieghi *per bandi* – anno 2025".

⁸ Come da allegato 8 della Circolare n. 2727/1240/Ord datata 08 gennaio 2025 del Comando generale – I Reparto – Ufficio Personale Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanziari rubricata "disposizioni in tema di Piano Nazionale degli Impieghi *per bandi* – anno 2025".

⁹ Come da punto 8 dell'art 2 del Foglio d'Ordini n.9 del 23 aprile 2024 del Comando Generale – I Reparto – Recadd "Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di n. 422 allievi marescialli al 25° corso, riservato agli appartenenti ai ruoli "sovrintendenti" e "appuntati e finanziari" del Corpo.

¹⁰ Come da determinazione n.1344 in data 3 gennaio 2024 del Comando Generale – I Reparto – Ufficio Reclutamento e Addestramento.

L/SNT01 e/o una Laurea Triennale in Fisioterapia L/SNT02 e/o una Laurea Triennale in Tecniche di radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia L/SNT03¹¹.

Simile disparità di trattamento si verifica anche per i concorsi interni per il ruolo "Sovrintendenti" dove le lauree magistrali e/o le lauree specialistiche in discipline economiche e giuridiche ottengono 3,500 punti (a fronte di 2,500 punti per le altre classi di laurea) e i Diplomi di Laurea e le Lauree triennali in materie economico giuridiche ottengono 2,100 punti (a fronte di 1,500 punti per le altre classi di laurea)¹². Si chiede quindi sia una rivalutazione dei punteggi delle lauree in professioni sanitarie per i concorsi interni per il ruolo normale per Ispettori e Sovrintendenti sia come requisito principale per il passaggio al Ruolo Sanitario delle categorie Ispettori e Sovrintendenti.

f) Valorizzazione personale sanitario non in carico a infermerie-poliambulatori ma impiegato in compiti assistenziali.


All'interno dei Reparti del Corpo insistono militari che pur essendo in possesso di lauree afferenti le professioni sanitarie non sono impiegati all'interno di strutture sanitarie, bensì in compiti di staff e assistenziali in senso ampio. Pur tuttavia, ogni aspetto della loro attività lavorativa quotidiana può essere riconducibile a specifiche capacità e conoscenza derivanti dal possesso di titoli di studio in materie sanitarie.

All'interno di questa aliquota di militari, a mero titolo di esempio, vi rientra il personale che in possesso di una Laurea in Psicologia (titolo riconosciuto dal Ministero della Salute e rientrante nelle professioni sanitarie) è impiegato all'interno dei reparti del Comando Generale – Direzione di Sanità, nei Reparti Territoriali, nelle Infermerie Presidiarie e nei Servizi di Assistenza Spirituale e che, pur non svolgendo compiti prettamente di titolarità dell'Ufficiale Psicologo, sono impiegati in virtù delle loro specifiche competenze specialistiche e professionali a cui nulla è riconosciuto (punteggi lauree inferiori rispetto alle materie giuridico economiche, lauree non riconosciute come titolo per passaggio interni alla categoria ispettori, nessuna Spe.Qu.Ab ecc).

3. Come si può immaginare la questione è molto sentita dal personale interessato, pertanto anche alla luce della prossima istituzione del Corpo unico della Sanità militare, che dovrebbe trovare luce entro il primo gennaio del 2027, si chiede l'istituzione di un tavolo tecnico per valutare interventi di miglioramenti rispetto al quadro attuale, nell'ottica di elevare il benessere lavorativo del personale e stimolare il senso di appartenenza anche e soprattutto in ragione delle competenze, delle specializzazioni e delle professionalità dei dipendenti: patrimonio di cui l'Amministrazione dovrebbe e potrebbe trarne maggiore vantaggio.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Francesco Zavattolo



¹¹ Come da allegato 1 della Circolare n.1344 in data 3 gennaio 2024 del Comando Generale – I Reparto – Ufficio Reclutamento e Addestramento.

¹² Come da allegato 2 e 3 del Foglio d'Ordini n.16 del 23 dicembre 2024 del Comando generale – I Reparto – Ufficio Reclutamento e addestramento "Concorso per titoli, per l'ammissione di 480 allievi vicebrigadieri al 29° corso, riservato agli appuntati scelti del Corpo".